

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"ONSUR ITALIA ODV"

Articolo 1

(Denominazione, sede, durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa tempo per tempo vigente, l'organizzazione di volontariato denominata "ONSUR ITALIA ODV", in forma abbreviata anche "ONSUR ITALIA" ODV, di seguito anche "Associazione".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Osimo (AN), Via Oriolo n. 7. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede la sola deliberazione dell'organo amministrativo e i conseguenti adempimenti comunicativi.

L'Associazione puo' istituire sedi operative, sezioni, delegazioni o recapiti in Italia e all'estero, ove funzionali al perseguimento degli scopi statutari.

La durata dell'Associazione e' illimitata.

Articolo 2

(Utilizzo della denominazione ODV)

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione e' tenuta a utilizzare nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "organizzazione di volontariato" oppure l'acronimo "ODV".

In caso di cancellazione dal RUNTS, l'uso dell'acronimo e dell'indicazione di cui al comma precedente dovra' cessare nei termini di legge.

Articolo 3

(Finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare nei seguenti ambiti: educazione, istruzione e formazione; interventi e servizi sociali; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

L'Associazione opera in ambito nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli interventi umanitari e solidali in favore di popolazioni colpite da guerre, calamita' naturali o altre gravi emergenze.

Articolo 4

(Oggetto e attivita' dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente, l'Associazione potra', a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestare supporto volontario, logistico, organizzativo e materiale alle popolazioni colpite da terremoti, alluvioni, incendi, guerre, crisi umanitarie e situazioni assimilabili;
- promuovere, organizzare e gestire raccolte, acquisti, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni di prima necessita', alimenti, coperte, vestiario, farmaci, materiale sanitario, ausili, attrezzature, mezzi civili e ogni altro bene utile alle finalita' statutarie, nel rispetto della

normativa applicabile;

- sostenere scuole, minori, famiglie e comunità colpite da guerre o calamità mediante raccolta, acquisto e donazione di materiale scolastico, didattico e di supporto educativo;
- collaborare con enti pubblici, istituzioni, enti del Terzo settore, associazioni, fondazioni, organismi internazionali, reti associative, comunità locali e soggetti privati per la gestione di interventi solidali e umanitari;
- realizzare attività di sensibilizzazione al volontariato, alla solidarietà, alla prevenzione e alla cultura dell'aiuto reciproco, anche tramite incontri, eventi, campagne informative, percorsi formativi, corsi di primo soccorso o antincendio, direttamente o in collaborazione con soggetti abilitati;
- sviluppare iniziative di cooperazione internazionale, partenariati e progetti di sostegno alle comunità fragili, anche all'estero, nel rispetto della normativa italiana, europea e locale applicabile;
- predisporre, partecipare, coordinare e realizzare progetti finanziati o cofinanziati mediante bandi europei, nazionali, regionali o di altri enti pubblici o privati, diretti al sostegno di popolazioni in condizioni di povertà, vulnerabilità, emergenza o esclusione sociale, in Italia e all'estero;
- promuovere la partecipazione civica, la cultura della pace, della legalità, dell'inclusione, dell'integrazione e della solidarietà tra i popoli;
- promuovere la cultura della legalità, della pace e del ripudio di ogni forma di violenza, radicalizzazione e terrorismo, mediante eventi benefici, iniziative di sensibilizzazione, attività informative e percorsi educativi, anche allo scopo di prevenire i rischi cui sono esposte le popolazioni colpite da povertà, instabilità o marginalità;

Restano in ogni caso escluse le attività riservate per legge a soggetti muniti di specifiche autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni, salvo che siano svolte dall'Associazione nei modi

consentiti dalla legge o in collaborazione con soggetti legittimati.

L'Associazione puo' inoltre porre in essere raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, nonche' attivita' diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Articolo 5

(Associati)

Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalita' dell'Associazione e si impegnano a perseguirle mediante contributo personale, volontario e gratuito, secondo i principi di democraticita', uguaglianza e non discriminazione.

Il numero degli associati non puo' essere inferiore al minimo previsto dalla legge per le organizzazioni di volontariato.

L'ammissione e' deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In caso di rigetto, il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale puo' chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 6

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire in Assemblea, di votare se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con l'eventuale quota associativa, di candidarsi alle cariche sociali e di esaminare i libri sociali secondo le modalita' previste dal presente statuto.

Gli associati devono rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi; prestare la propria collaborazione in modo leale e conforme agli scopi associativi; versare l'eventuale quota associativa annuale deliberata

dall'organo competente.

Articolo 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali: comportamento contrario agli scopi associativi; gravi o reiterate violazioni statutarie o regolamentari; condotte lesive dell'Associazione o dei suoi appartenenti. Contro il provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 8

(Volontari e attivita' di volontariato)

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attivita' in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per finalita' solidaristiche.

L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legge e dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione e' tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale e ad assicurarli contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' di volontariato e responsabilita' civile verso terzi.

Articolo 9

(Lavoratori)

L'Associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e alle condizioni consentiti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 10

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o se nominato dall'Assemblea;
- l'Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione ed e' composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea e' convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione contiene ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione e deve essere comunicata almeno otto giorni prima mediante mezzi idonei, anche telematici.

L'Assemblea puo' svolgersi anche con modalita' telematiche o miste, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare la regolarita' della costituzione e consentire l'effettiva partecipazione.

Articolo 12

(Competenze e quorum assembleari)

Spetta all'Assemblea, in sede ordinaria, nominare e revocare i componenti degli organi sociali, approvare il bilancio, deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione, approvare eventuali regolamenti, deliberare sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati e su ogni altro argomento attribuito dalla legge o dallo statuto.

Spetta all'Assemblea, in sede straordinaria, deliberare sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso di scioglimento o devoluzione del patrimonio, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I consiglieri durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, un Segretario e/o

Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; predispone il bilancio; organizza e coordina le attivita' associative; cura la tenuta dei libri sociali.

Articolo 14

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente. In mancanza anche di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano o da altro consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, e' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea ne ravvisi l'opportunita'. Esso esercita le funzioni previste dalla legge.

Articolo 16

(Organo di revisione legale)

L'Organo di revisione o il revisore legale e' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

(Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Le entrate dell'Associazione possono derivare, tra l'altro, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, raccolte fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da attivita' diverse secondarie e strumentali e da ogni altra entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

Articolo 18

(Divieto di distribuzione di utili)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nei casi consentiti dalla legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il maggior termine di legge in presenza dei relativi presupposti.

Articolo 20

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale e' redatto nei casi e con le modalita' previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21

(Libri sociali)

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge, ivi compresi il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonche' quelli degli eventuali ulteriori organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro trenta giorni.

Articolo 22

(Convenzioni, reti e collaborazioni)

L'Associazione puo' stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, partenariati, protocolli d'intesa e aderire a reti associative o coordinamenti, in Italia e all'estero, quando cio' sia utile al perseguimento delle finalita' statutarie e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017,

il Codice civile e ogni altra disposizione vigente in materia.

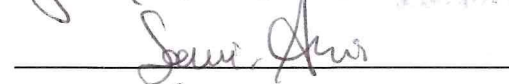
Approvato dai fondatori in data 2 aprile 2026.

Firme dei fondatori

Giuffrida Manuela



Anis Samir



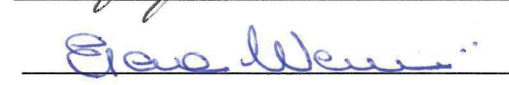
Charaf Wasim



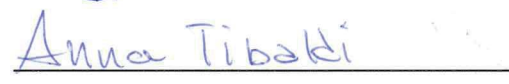
Samarli Gihad



Menini Elena



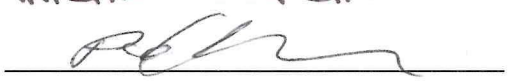
Tibaldi Anna



Parisato Arianna



Dachan Ahmad Amer



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 17 APR. 2026 el n. 26-1

serie 3 per € 360,00 (

per il DIRETTORE TERRITORIALE

*Firma s:

